

COMUNE DI FIANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 2 aprile 2021

SOMMARIO

Art. 1. OGGETTO E FINALITÀ..... 3

Art. 2. AREE AMMESSE 3

Art. 3. SOGGETTI AMMESSI 4

Art. 4. INTERVENTI AMMESSI 4

Art. 5. MODALITA’ DI RICHIESTA 4

Art. 6. OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI 5

Art. 7. OBBLIGHI DEL COMUNE 6

Art. 8. CARTELLI ISTITUZIONALI DI SPONSORIZZAZIONE 6

Art. 9. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E STIPULA DELLA CONVENZIONE 7

Art. 10. RESPONSABILITÀ, CONTROLLI E CONTENZIOSO..... 7

Art. 1. OGGETTO E FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento si propone di:
 - coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 - sensibilizzare i cittadini, le imprese, le associazioni, riguardo la tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
 - generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
 - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.
2. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.
3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 3, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.
4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
6. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
7. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento.

Art. 2. AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione del presente regolamento, per "aree a verde pubblico" si intendono:
 - Aree di rotatorie e aiuole spartitraffico stradali;
 - Aiuole;
 - Aree verdi generiche.
2. In un'apposita sezione dedicata del sito internet comunale, sarà possibile consultare l'elenco delle aree e spazi a verde pubblico disponibili per l'adozione. L'elenco sarà soggetto ad aggiornamenti periodici a cura dell'ufficio competente.

3. I soggetti interessati possono proporre comunque di adottare delle aree a verde non comprese nel suddetto elenco predisposto dal Comune

Art. 3. SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente potranno essere affidati in adozione a:
 - a) cittadini singoli;
 - b) cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, organizzazioni di volontariato);
 - c) soggetti giuridici ed operatori commerciali.
2. I soggetti di cui al precedente comma, lettere b) e c), per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

Art. 4. INTERVENTI AMMESSI

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:
 - a) la manutenzione ordinaria: cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
 - b) la manutenzione con migliorie: cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed eventuale inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente;
2. Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

Art. 5. MODALITA' DI RICHIESTA

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente, secondo lo schema denominato "Richiesta di adozione", allegato 1) al presente Regolamento.
2. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
 - a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - o relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di attuazione;

- b) se gli interventi sull'area prevedono la manutenzione con migliore la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- proposta di riconversione dell'area verde redatta dal soggetto adottante specificando le essenze arboree e floreali da mettere a dimora;
 - relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi d'attuazione.
3. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale;
4. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

Art. 6. OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni richiesta di variazione, innovazione, eliminazione o aggiunta che non sia contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere sottoposta all'ufficio comunale competente e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. L'ufficio valuterà la compatibilità delle essenze arboree e floreali previste, sia sotto il profilo del decoro urbano che sotto il profilo climatico ed ambientale.
3. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni d'uso e con la massima diligenza.
4. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento dell'area verde.
5. E' vietata qualsiasi attività che contrasti con la destinazione d'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dalle norme urbanistiche vigenti.
6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi.
7. Il Comune ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, nel caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.
8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'ufficio comunale competente onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento;
10. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, dovranno essere rimosse a cura e spese del soggetto adottante.

11. Il soggetto adottante dovrà farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4.
12. Il soggetto adottante dovrà farsi carico inoltre di ogni responsabilità civile e penale, dotandosi di idonea copertura assicurativa per eventuali infortuni ai privati che svolgono, direttamente o per conto del soggetto adottante, le attività previste dall'articolo 4.

Art. 7. OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il concorso dell'Amministrazione comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati nel sito del Comune.
2. Rimane a carico dell'Amministrazione comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti dei terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa.
3. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

Art. 8. CARTELLI ISTITUZIONALI DI SPONSORIZZAZIONE

1. Gli affidatari potranno sponsorizzare l'allestimento e la manutenzione delle aree verdi usufruendo della possibilità di promuovere il proprio nome/marchio attraverso cartelli pubblicitari.
2. Il contenuto del cartello deve essere riferito esclusivamente al soggetto adottante e il testo dovrà essere limitato alla scritta "Area verde adottata da (nome del soggetto adottante con eventuale logo)".
3. Nel caso di soggetti affidatari di tipo economico, nel cartello istituzionale potranno essere esposti nome e logo del ramo di attività che l'affidatario intende promuovere anche a rotazione.
4. Le dimensioni massime dei cartelli pubblicitari sono le seguenti: cm. 45x30 per le aree verdi fino a 50 mq. e cm. 90x60 per quelle di dimensioni superiori, altezza massima dei cartelli dal piano di calpestio cm. 80.
5. I cartelli istituzionali di sponsorizzazione sono l'unica installazione consentita, oltre alla segnaletica stradale.
6. I cartelli istituzionali di sponsorizzazione presenti sulle aree interessate non conformi a quanto stabilito nel presente regolamento sono rimossi con onere a carico del contraente.
7. La collocazione dei cartelli istituzionali di sponsorizzazione deve garantire la visibilità della segnaletica stradale e non creare confusione o interferenze all'utente della strada.
8. Ciascun cartello dovrà essere realizzato con materiale idoneo che nel caso di un eventuale impatto violento non opponga resistenza al veicolo.
9. Nella scelta e nell'abbinamento dei colori si dovranno evitare combinazioni tali da generare confusione con i cartelli della segnaletica stradale.
10. Non è ammessa un'illuminazione specifica per i cartelli in quanto potrebbe provocare disturbo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
11. Tali impianti pubblicitari sono esonerati dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 9. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

1. L'ufficio comunale competente, verificata l'istanza e la documentazione a corredo della medesima, esprime un parere sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità della proposta, rispondenza alle finalità del Regolamento; in caso di più richieste per una stessa area, si dovrà tener conto, a titolo di precedenza, di eventuali interventi di cura dell'area oggetto di richiesta, eseguiti dai richiedenti, in forma volontaria e gratuita, precedentemente alla formulazione della domanda.
2. La Giunta Comunale, acquisito il parere di cui al comma precedente, delibera l'assegnazione in adozione dell'area verde.
3. L'adozione si perfeziona attraverso la stipula di una convenzione fra soggetto adottante ed il Comune, secondo lo schema denominato "convenzione di adozione" allegato al presente Regolamento;
4. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi e spazi pubblici non può superare 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi prima della scadenza all'ufficio comunale competente.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la convenzione di adozione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione d'uso o per modificazioni dell'area data in adozione e per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
6. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'ufficio comunale competente con un anticipo di almeno 90 (novanta) giorni.
7. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

Art. 10. RESPONSABILITÀ, CONTROLLI E CONTENZIOSO

1. Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione.
2. Ogni controversia, che non comporti decadenza della convenzione così come previsto dall'art. 9, viene definita in via conciliativa tra le parti.
3. In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia ad un Collegio composto da tre membri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri congiuntamente.
4. Le decisioni di detto Collegio sono inappellabili e le spese sono a carico della parte soccombente.

ALLEGATO 1 – RICHIESTA DI ADOZIONE

Al Settore Tecnico
del Comune di FIANO ROMANO

RICHIESTA DI ADOZIONE DI AREE VERDI

Il sottoscritto nato a
Prov., il residente nel Comune di
Prov Via n. Codice
Fiscale / Partita IVA tel. cell.
..... e-mail

in qualità di:

- ☐ referente del gruppo/associazione
- ☐ rappresentante legale della ditta
- ☐ cittadino singolo

RICHIEDE

l'adozione dell'area verde di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza
dell'estensione di mq circa per il periodo di anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della
convenzione di adozione per interventi di:

- ☐ Manutenzione ordinaria
- ☐ Manutenzione con migliorie

A tal fine DICHIARA

di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del Regolamento per l'adozione di
aree verdi pubbliche del Comune di Fiano Romano ;

SI IMPEGNA A

- rispettare il Regolamento già citato;
- rispettare le norme contenute nella convenzione;
- rispettare le ulteriori eventuali prescrizioni impartite dal settore tecnico del Comune;
- non cagionare danni a persone o cose nel periodo dell'affidamento dell'area.

Si allega la documentazione prevista dall'art. 5, comma 2 del Regolamento.

Firma

ALLEGATO 2 – CONVENZIONE DI ADOZIONE

Il giorno del mese di dell'anno nella sede Comunale, sita in Piazza Giacomo Matteotti, 2;

Il COMUNE DI FIANO ROMANO Codice Fiscale e Partita Iva 00191290519 nella persona di, in qualità di Dirigente del Settore Tecnico, in esecuzione del Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche del Comune di Fiano Romano, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del, concede in adozione l'area verde denominata, sita nel COMUNE DI FIANO ROMANO, via così sommariamente descritta:, per il seguente scopo:

- ☐ Manutenzione ordinaria
- ☐ Manutenzione con migliorie

AL

- ☐ referente del gruppo/associazione
- ☐ rappresentante legale della ditta
- ☐ cittadino singolo

Nome Cognome nato a Prov., il residente nel Comune di Prov
Via n. Codice Fiscale / Partita IVA tel.
cell. e-mail

secondo quanto sotto indicato:

- Il soggetto adottante, in data ha presentato al Settore tecnico del Comune di Fiano Romano, la richiesta di adozione della seguente area a verde pubblico di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza estensione di mq circa per il periodo di anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche della comune di Fiano Romano;
- La Giunta Comunale, con Deliberazione n°..... del ha assegnato, in adozione, l'area verde in argomento;
- L'adozione ha la durata di anni a decorrere dalla firma della presente convenzione di adozione;
- L'affidamento in adozione è regolamentato, nei diritti e nei doveri, dal "Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche del comune di Fiano Romano", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del; copia di detto Regolamento è allegata alla presente convenzione;
- Al termine dell'affidamento il soggetto adottante è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altra causa riguardante l'impianto;

La presente convenzione viene redatta in duplice copia: una per ciascuna delle parti contraenti.

Il soggetto adottante

.....

Il Comune di Fiano Romano

.....